



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

Determinazione Dirigenziale	
N. 13/ 125	di data 19/08/21

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI TRENTO PER IL QUINQUENNIO DAL 1° GENNAIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2026. APPROVAZIONE SCHEMA DEL BANDO DI GARA.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che in data 31.12.2021 giunge a scadenza il contratto n. 934 rep. sottoscritto con UniCredit S.p.a., capogruppo dell'Associazione temporanea appositamente costituita, per lo svolgimento del servizio di tesoreria del Comune di Trento per il quinquennio 2017 – 2021;

richiamata, a tal proposito, la deliberazione di Consiglio comunale 27.7.2021 n. 125, con la quale è stato disposto di affidare a terzi la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Trento, per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2026, mediante concessione, con procedura aperta da svolgersi secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e presentazione telematica su Sistema SAP-SRM della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, incaricando il Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali della predisposizione del bando di gara e dell'espletamento della gara stessa, sulla base delle indicazioni e degli elementi dettagliatamente descritti nella citata deliberazione;

ritenuto di dover apportare alcune modifiche / integrazioni / precisazioni rispetto a quanto evidenziato nella citata deliberazione consiliare e, in particolare:

- non prevedere, ai sensi dell'art. 31 co. 2 LP 2/2016 e s.m., una garanzia provvisoria a corredo dell'offerta prevedendo invece la necessità di richiedere ai partecipanti alla gara la documentazione comprovante l'impegno a rilasciare una garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., al fine di garantire l'Amministrazione circa il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'operatore economico aggiudicatario, nella misura indicata dal medesimo art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. rapportata all'importo contrattuale per i 5 anni di durata del contratto. Tale modifica trova motivazione nella circostanza che in base alla normativa vigente per le procedure sotto soglia non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice dei Contratti Pubblici, salvo che ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta. Nella procedura di concessione in oggetto, in ragione della natura del servizio messo in gara e dei requisiti di idoneità e di capacità tecnica e professionale dei partecipanti, non sussistono tali particolari esigenze;
- dettagliare con maggior precisione l'unico parametro di valutazione discrezionale dell'OFFERTA TECNICA, identificato come A4. *“Disponibilità a offrire servizi aggiuntivi, senza oneri a carico dell'Ente, riferiti a innovative, più funzionali e semplificate procedure informatiche. Tali*

pagina 1/5

servizi devono essere puntualmente descritti in apposito documento, composto indicativamente da una facciata, in cui si propongono le procedure informatiche", prevedendo elementi di valutazione con giudizio, oltre che voto, da parte della Commissione. Si dispone, pertanto, che non venga valutata la sola disponibilità dell'Istituto bancario ad offrire servizi aggiuntivi, ma che la Commissione esprima il proprio giudizio in merito alla natura e al contenuto dei servizi proposti rispetto alle esigenze dell'Amministrazione, attraverso l'assegnazione di un coefficiente di valutazione come meglio dettagliato nei documenti di gara, con conseguente assegnazione di punteggio finale, nell'ipotesi di disponibilità ad offrire servizi aggiuntivi gratuiti all'Ente, oscillante tra 0 (punteggio minimo ottenibile) a 15 (punteggio massimo ottenibile). In questo modo, infatti, la Commissione può graduare proposte diverse di servizi aggiuntivi che pervengono all'Amministrazione, garantendo di operare una graduazione del punteggio che assicura un adeguato confronto concorrenziale sui profili qualitativi dell'offerta e dunque un proporzionale giudizio di comparazione delle offerte;

ritenuto, pertanto, di prendere atto con la presente determinazione, di tutto quanto sopra evidenziato a parziale modifica, integrazione e precisazione rispetto a quanto contenuto nella deliberazione di Consiglio comunale 27.7.2021 n. 125;

richiamato l'art. 213 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m. a mente del quale "L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche";

richiamato l'art. 71 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. secondo cui: "(...).Al fine di agevolare l'attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi. (...) Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo";

preso atto che con provvedimento di data 22 novembre 2017 - pubblicato in GURI n. 298 di data 22 dicembre 2017 - ANAC ha approvato il Bando-Tipo n. 1/2017, quale schema di disciplinare di gara a procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, aggiornato soprattutto in relazione alle modifiche apportate al D.Lgs 50/2016 dall'intervenuto D.Lgs 56/2017;

atteso che ANAC ha precisato l'ambito di applicazione dello schema di disciplinare di cui al paragrafo precedente specificando che: "La circostanza che la gara sia telematica costituisce adeguata motivazione di scostamento dalle previsioni del Disciplinare tipo, pertanto, in caso di gara telematica le stazioni appaltanti apporteranno le opportune modifiche al testo del Disciplinare";

preso atto che la procedura in oggetto, oltre ad identificarsi quale affidamento di servizio in concessione sotto soglia comunitaria, ha luogo mediante gara telematica e, pertanto, non si dispone, a oggi, di uno schema di bando-tipo messo a disposizione da ANAC relativo a tale tipologia di procedura;

atteso che, visto quanto sopra precisato, ANAC stessa consente, in caso di procedura telematica, lo scostamento dal bando-tipo senza necessità di motivare nel provvedimento a contrarre le necessarie modifiche apportate, posto che il fatto stesso che la gara sia telematica costituisce adeguata motivazione di scostamento;

preso atto che il citato bando-tipo non tiene conto, inoltre, delle disposizioni dettate dalla legislazione locale sui contratti pubblici e, in particolare, dalla L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m. e dalla L.P. n. 2/2020 e s.m. che costituiscono (unitamente alla L.P. n. 23/1990 e s.m.) l'ordinamento in materia di contrattualistica pubblica nella specifica materia dei servizi e delle forniture fra cui rientra l'affidamento oggetto del presente atto;

atteso, inoltre, che con D.Lgs. 7 settembre 2017 n. 162 contenente "Norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Regione Trentino – Alto Adige Sudtirolo in materia di contratti pubblici" è stato stabilito che "Le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con legge provinciale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle norme legislative fondamentali di riforma economico-sociale, ivi comprese quelle che stabiliscono i livelli minimi di regolazione richiesti dal diritto dell'Unione europea in materia di appalti e concessioni, le procedure di aggiudicazione e i contratti pubblici, compresa la fase della loro esecuzione, relativi a lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 8, comma 1, numeri 1) e 17) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, attenendosi al predetto principio di cui all'articolo 32, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234";

preso atto, pertanto, che la Provincia di Trento dispone in materia di contrattualistica pubblica una competenza legislativa primaria che la stessa ha esercitato con la L.P. n. 2/2016 e s.m. e ultimamente con la L.P. n. 2/2020 e s.m. e con le norme dalle stesse richiamate per costituire l'ordinamento provinciale in materia di contrattualistica pubblica;

rilevato che le norme stesse sono integrate con la normativa nazionale in materia di contrattualistica pubblica per espresso rinvio ad opera dell'ordinamento provinciale o in caso di lacune dello stesso e che, pertanto, vi sono norme del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. che trovano immediata applicazione nell'ordinamento locale;

visto lo schema di bando di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale, di cui all'Allegato n. 1 alla presente, redatto dal Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali seguendo, per quanto possibile, lo schema tipo di A.N.AC. sopra citato ed apportando le opportune e necessarie modifiche al testo per conformarlo alle disposizioni dettate dal ricorso a procedura telematica e adeguandolo alla normativa locale (o ad altre prescrizioni attinenti lo specifico ordinamento dell'Amministrazione comunale);

dato atto che il bando in parola non contiene elementi discrezionali che non siano già stati definiti negli elaborati progettuali e negli atti di approvazione del relativo progetto di servizio e indizione della gara stessa, approvati con la sopra richiamata deliberazione;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)"; il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;

- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
 - il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
 - il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
 - il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;
 - la L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m.;
 - a L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m.;
 - il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. (e relativi atti attuativi);
 - la L.P. 23 marzo 2020 n. 2 s.m.;
 - la deliberazione di Consiglio comunale n. 125 del 27 luglio 2021;
- atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;
- visto il Decreto sindacale n. 87/2020/05 di data 30.12.2020 prot 306169/2020 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto evidenziato in premessa, a parziale modifica, integrazione e precisazione rispetto a quanto contenuto nella deliberazione di Consiglio comunale 27.7.2021 n. 125 avente ad oggetto l'affidamento a terzi della gestione del servizio di tesoreria del Comune di Trento, per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2026;
2. di approvare, tenendo conto di quanto detto in premessa, lo schema di bando di gara Allegato n. 1 alla presente, che, firmato digitalmente dalla sottoscritta, costituisce parte integrante ed essenziale della determinazione, finalizzato a disciplinare l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria del Comune di Trento per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2026, da svolgersi, come disposto con deliberazione di Consiglio comunale 27.7.2021 n. 125, mediante procedura aperta secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con presentazione telematica su Sistema SAP-SRM della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica;
3. di dare atto che lo schema di bando di cui al punto 2. dovrà essere modificato ed integrato dal Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali con gli elementi di dettaglio non ancora definiti o con le integrazioni rese necessarie da eventuali disposizioni normative sopravvenute.

Allegati in formato elettronico
Allegato n. 1

Allegati in formato cartaceo
//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 19/08/21

pagina 5/5

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 – TRENTO codice fiscale e partita IVA: 00355870221 tel. 0461/884111

La dott.ssa Chiara Morandini, incaricata della conservazione digitale con nomina del Sindaco di data 26.03.2020 prot. n. 73304, attesta che il presente documento è copia semplice, identica in tutte le sue componenti, all'atto firmato digitalmente da Franca Debiasi in data 19.08.2021 (pag. 5 di 5)



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

Determinazione Dirigenziale	
N. 13/ 125	di data 19/08/21

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI TRENTO PER IL QUINQUENNIO DAL 1° GENNAIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2026. APPROVAZIONE SCHEMA DEL BANDO DI GARA.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 19 agosto 2021